

dossier

12 settembre 2019

Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

D.L. 101/2019 - A.S. n. 1476



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 159



SERVIZIO STUDI

Dipartimento lavoro

Tel. 066760-4884 st_lavoro@camera.it -  @CD_lavoro

Dipartimento affari sociali

Tel. 066760-3266 st_affarisociali@camera.it -  @CD_sociale

Dipartimento ambiente

Tel. 066760-9253 st_ambiente@camera.it -  @CD_ambiente

Dipartimento attivita' produttive

Tel. 066760-9574 st_attprod@camera.it -  @CD_attProd

Dipartimento finanze

Tel. 066760-9496 st_finanze@camera.it -  @CD_finanze

Progetti di legge n. 188

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articoli 1, 2 e 3 (<i>Disposizioni in materia di rapporti di collaborazione, di lavoro mediante piattaforme digitali, di misure di previdenza sociale relative a titolari di rapporti di collaborazione ed a lavoratori autonomi</i>)	7
Articolo 4 (<i>Personale di ANPAL Servizi Spa</i>).....	13
Articolo 5 (<i>Misure urgenti in materia di personale INPS</i>)	14
Articolo 6 (<i>Misure urgenti in favore dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità</i>)	15
Articolo 7 (<i>ISEE</i>)	16
Articolo 8 (<i>Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili</i>).....	19
Articolo 9 (<i>Stanziamiento risorse per le aree di crisi complessa delle regioni Sardegna e Sicilia</i>).....	21
Articolo 10 (<i>Trattamenti di mobilità in deroga per l'area di crisi complessa di Isernia</i>)	25
Articolo 11 (<i>Esonero contributo addizionale</i>)	27
Articolo 12 (<i>Potenziamento della struttura per le crisi di impresa</i>).....	31
Articolo 13 (<i>Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare crisi occupazionali nelle aree dove è prevista la chiusura delle centrali a carbone</i>)	34
Articolo 14 (<i>Disposizioni urgenti in materia di ILVA s.p.a.</i>).....	37
Articolo 15 (<i>Fondo salva opere</i>)	43

SCHEDE DI LETTURA

Articoli 1, 2 e 3

(Disposizioni in materia di rapporti di collaborazione, di lavoro mediante piattaforme digitali, di misure di previdenza sociale relative a titolari di rapporti di collaborazione ed a lavoratori autonomi)

Gli **articoli da 1 a 3** recano **vari interventi relativi a**: l'ambito di applicazione - con riferimento ai casi in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate **mediante piattaforme anche digitali - della disciplina che equipara, sotto il profilo del diritto privato, determinati rapporti di collaborazione ai rapporti di lavoro subordinato (articolo 1, comma 1, lettera a)**); la modifica dei requisiti di contribuzione per **alcune prestazioni previdenziali relative agli iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS (lettera b)** del medesimo **comma 1**); la definizione di una disciplina specifica per i **rapporti di lavoro di soggetti (cosiddetti *riders*)** impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di determinati veicoli, con riferimento ai casi in cui l'organizzazione delle attività sia operata **attraverso piattaforme anche digitali (successiva lettera c)**); la modifica dei requisiti di contribuzione per **l'indennità di disoccupazione relativa ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio (DIS-COLL) (articolo 2)**; la quantificazione e le **misure di copertura finanziaria (articolo 3)** degli oneri derivanti dall'**articolo 1, comma 1, lettera b)**, e dall'**articolo 2** - misure di copertura costituite dalla riduzione del "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza" e (per l'anno 2020) del Fondo nazionale per le politiche sociali -.

La novella di cui all'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, concerne l'ambito di applicazione della norma (di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni), che, sotto il profilo del diritto privato, assoggetta alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato anche determinati rapporti di collaborazione.

Questi ultimi, in base alla norma vigente, sono costituiti dai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

La novella specifica che la norma in esame si applica anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali. Quest'ultima novella appare intesa ad allargare la nozione di organizzazione (ai fini dell'assoggettamento alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato), con riferimento al problema dell'inquadramento giuridico di lavoratori che offrono la disponibilità della propria attività di servizio al committente tramite una piattaforma anche digitale, la quale determina l'organizzazione di un'attività, al fine di offrire un servizio a terzi mediante l'impiego della propria applicazione informatica (sul lavoro attraverso piattaforma

digitale, cfr. *infra* l'apposita sezione). Come accennato, la novella di cui alla successiva **lettera c)** reca un complesso di norme su alcuni tipi di lavoro mediante piattaforme anche digitali.

Si ricorda che dal principio di assoggettamento summenzionato (alla disciplina dei rapporti di lavoro dipendente) sono in ogni caso esclusi i casi in cui il committente sia una pubblica amministrazione nonché le collaborazioni:

- per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano discipline specifiche, riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali sia necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche;
- degli operatori nell'ambito delle attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI).

Sul lavoro attraverso piattaforma digitale

Il lavoro attraverso piattaforma digitale (cd. *gig economy*) rappresenta una nuova modalità di organizzazione del lavoro, nella quale l'utilizzo di una piattaforma informatica determina alcune caratteristiche della prestazione. Proprio la disintermediazione che caratterizza la suddetta tipologia di lavoro ha posto nel tempo molteplici questioni, relative alla qualificazione della natura giuridica del rapporto di lavoro ed alle tutele applicabili. In particolare, si è discusso sull'inquadramento giuridico dei lavoratori che offrono la disponibilità della propria attività di servizio al committente tramite una piattaforma digitale, potendo rientrare gli stessi, a seconda dei punti di vista o delle ipotesi normative, nell'ambito del lavoro subordinato, autonomo o di una tipologia contrattuale da definirsi appositamente, nonché sulla copertura previdenziale ed assicurativa di tali lavoratori.

Tali questioni sono state esaminate anche in sede di confronto tra operatori e parti sociali, sviluppatosi a seguito della costituzione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel giugno 2018, di un [tavolo di concertazione](#) in materia.

Riguardo alla giurisprudenza di merito, si ricorda che le prime sentenze - sentenze del Tribunale di Torino, n. 778 del 7 maggio 2018, e del Tribunale di Milano, n. 1853 del 10 settembre 2018 - hanno affermato che per i lavoratori in esame non può configurarsi un rapporto di lavoro subordinato, data l'assenza di una struttura organizzativa del lavoro, definita sotto forma di turni ed orari, in quanto il *gig-worker*, collegandosi alla piattaforma digitale, può infatti decidere liberamente quando svolgere il proprio servizio. Tale

impostazione è stata parzialmente modificata dalla sentenza n. 26 del 4 febbraio 2019 della Corte d'appello di Torino, la quale ha affermato che i *riders* oggetto della relativa sentenza rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del D.Lgs. 81/2015¹ e che le relative questioni giuridiche dovevano essere definite in base all'interpretazione della portata di quest'ultimo articolo.

Il **capoverso 1** della novella di cui alla successiva **lettera b)** riduce per i soggetti iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS il requisito di contribuzione per l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità ed il congedo parentale. Si prevede che tali prestazioni siano corrisposte, fermi restando gli altri requisiti e condizioni vigenti, a condizione che risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla suddetta Gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo oggetto della prestazione.

Si ricorda che gli istituti in esame concernono solo i soggetti - iscritti alla Gestione separata - non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che la medesima Gestione separata concerne, in linea di massima, i titolari di rapporti qualificati (ai fini fiscali e pensionistici) come di collaborazione coordinata e continuativa ed i lavoratori autonomi che non siano assoggettati ad altre forme pensionistiche obbligatorie.

Nella disciplina vigente (fermi restando gli altri requisiti e condizioni vigenti):

- l'indennità giornaliera di malattia e l'indennità di degenza ospedaliera, per i soggetti in esame, sono corrisposte a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione suddetta, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento²;
- il congedo di maternità ed il congedo parentale sono riconosciuti a condizione che, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo oggetto del trattamento, risultino attribuite almeno tre mensilità della predetta contribuzione³; inoltre, l'articolo 8, commi 6 e 7, della L. 22 maggio 2017, n. 81⁴, ha previsto, per i soggetti in esame, che, in mancanza di tale requisito, il trattamento economico per i periodi di congedo parentale, se fruiti entro il primo anno di vita del bambino (o entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia o in Italia, nel caso di adozione o affidamento preadottivo), sia parimenti corrisposto qualora il medesimo requisito contributivo sussista con riferimento ai dodici mesi precedenti la data presunta del parto (ovvero precedenti l'ingresso summenzionato⁵). *Con riguardo a quest'ultima norma vigente, sembrerebbe opportuno chiarire gli*

¹ Riguardo a tale articolo, cfr. *supra*.

² Cfr. l'articolo 1 del D.M. 12 gennaio 2001, l'articolo 1, comma 788, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 24, comma 26, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

³ Cfr. l'articolo 1, comma 2, del D.M. 4 aprile 2002 e l'articolo 5, comma 2, del D.M. 12 luglio 2007.

⁴ Cfr. la circolare INPS n. 109 del 16 novembre 2018.

⁵ Riguardo all'adozione ed all'affidamento preadottivo, cfr. anche l'articolo 2 del citato D.M. 4 aprile 2002, e successive modificazioni, e la circolare INPS n. 66 del 20 aprile 2018.

effetti della novella in esame, la quale sembrerebbe far riferimento esclusivamente, ai fini del computo, alla data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo oggetto della prestazione medesima (cioè, nel caso in oggetto, solo del congedo parentale e non anche dell'indennità di maternità).

Il **capoverso 2** della novella di cui alla **lettera b)** prevede - con riferimento ai soggetti iscritti summenzionati - il raddoppio delle attuali aliquote per la determinazione della misura dell'indennità giornaliera di malattia e dell'indennità di degenza ospedaliera.

Si ricorda che quest'ultima, nella disciplina vigente, è corrisposta nella misura dell'8% o 12% o 16% dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale di imponibile contributivo, previsto nell'anno di inizio della degenza (pari, nel 2019, a 102.543 euro); l'aliquota, nell'ambito delle tre suddette, è individuata sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero (fino a quattro mesi l'8%, da cinque a otto mesi il 12% e da nove a dodici mesi il 16%). L'indennità giornaliera di malattia è, a sua volta, pari al 50 per cento della misura che spetterebbe per la suddetta indennità di degenza ospedaliera.

La successiva **lettera c)** introduce una disciplina specifica, intesa a porre livelli minimi di tutela (**capoverso articolo 47-bis, comma 1**) per i rapporti di lavoro di soggetti impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di determinati veicoli, con riferimento ai casi in cui l'organizzazione delle attività sia operata attraverso piattaforme anche digitali (sul lavoro attraverso piattaforma digitale, cfr. *supra* l'apposita sezione).

La disciplina in oggetto si applica solo decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (**capoverso articolo 47-quater, comma 2**) - tale differimento dell'applicazione non concerne la costituzione dell'Osservatorio di cui al **comma 1** del **capoverso articolo 47-quater** -. *Sembrerebbe opportuno valutare, in relazione al suddetto termine temporale dilatorio, le esigenze sottostanti alla definizione delle norme in esame mediante la decretazione di urgenza. Sotto il profilo redazionale, si segnala che la medesima norma sul termine temporale non è compresa nell'oggetto della rubrica del capoverso articolo 47-quater, la quale fa riferimento esclusivamente all'Osservatorio.*

I veicoli che rientrano nella fattispecie in oggetto sono: i velocipedi, di cui all'articolo 50 del "nuovo codice della strada", di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; i veicoli a motore - a due o tre ruote o quadricicli - che rientrino nella nozione di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del suddetto codice, e successive modificazioni.

Sembrerebbe opportuno valutare se sussista l'esigenza di un chiarimento circa la nozione di ambito urbano e di una valutazione circa l'esclusione dei veicoli diversi da quelli summenzionati.

Ai fini della nuova normativa in oggetto, si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal

luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione (**capoverso articolo 47-bis, comma 2**).

Per i lavoratori in esame, si introducono i principi che il loro corrispettivo non deve essere determinato in misura prevalente in base alle consegne e che il corrispettivo orario è riconosciuto solo qualora, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata (successivo **comma 3**). Si prevede inoltre che i contratti collettivi⁶ possano definire schemi retributivi modulari e incentivanti, i quali tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.

Sembrerebbe opportuno chiarire i criteri di applicazione del parametro della “non prevalenza”, considerata anche la misura variabile del corrispettivo orario, e se quest’ultimo sia riconosciuto per l’ipotesi in cui, in un’ora lavorativa, non sia giunta al lavoratore alcuna chiamata. Sembrerebbe inoltre opportuno specificare gli effetti dei principi summenzionati per i contratti già in corso di esecuzione o comunque già stipulati al momento di decorrenza dell’applicazione delle nuove norme.

Si prevede inoltre (**capoverso articolo 47-ter, comma 1**) l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con la determinazione del premio (a carico dell'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale) in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta e con l'applicazione, ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, del limite minimo di retribuzione giornaliera per la generalità delle contribuzioni in materia di previdenza ed assistenza sociale (pari, nel 2019, a 48,74 euro), limite che, per la fattispecie in esame, deve essere rapportato ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative. *In base al richiamo dell'articolo 30 del testo unico di cui al D.Lgs. 30 giugno 1965, n. 1124⁷, e successive modificazioni, si dovrebbe ritenere che l'applicazione di tale limite non concerna i casi in cui, nel caso concreto, la retribuzione imponibile, in base ai criteri ordinari, sia superiore. Sembrerebbe opportuno un chiarimento in merito.*

L'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta a tutti gli adempimenti previsti a carico del datore di lavoro dalla disciplina generale relativa alla medesima assicurazione INAIL (**capoverso articolo 47-ter, comma 2**).

La novella specifica altresì che, per i lavoratori in esame, l'applicazione della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è operata a cura e spese dell'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale (successivo **comma 3**).

⁶ Ai fini della novella in oggetto, per contratti collettivi si intendono, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

⁷ Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Si prevede (**capoverso articolo 47-quater**) l'istituzione di un Osservatorio permanente presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni stabilite dalla novella di cui alla presente **lettera c)**. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. Esso verifica, sulla base dei dati forniti dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, gli effetti delle disposizioni in esame e può proporre eventuali revisioni di esse, in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun emolumento o rimborso spese, comunque denominato. La costituzione e il funzionamento dell'Osservatorio sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, con divieto di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sembrerebbe opportuno specificare (in ipotesi, anche mediante rinvio ad altra fonte) i criteri di individuazione dei rappresentanti summenzionati.

Il successivo **articolo 2** riduce - con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto - il requisito contributivo per l'indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL. Tale trattamento è relativo ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti (come regime pensionistico) in via esclusiva alla suddetta Gestione separata INPS, non titolari di pensione e privi di partita IVA.

Nella disciplina vigente, il diritto è subordinato al possesso di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo tra il primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro ed il medesimo evento.

La novella di cui al presente **articolo 2** riduce il requisito da tre mesi ad un mese.

L'**articolo 3** reca la quantificazione e le misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'**articolo 1, comma 1, lettera b)**, e dall'**articolo 2**.

Le misure di copertura finanziaria consistono:

- nella riduzione del "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza", nella misura di 5,3 milioni di euro per il 2019, 10,9 milioni per il 2021, 11,1 milioni per il 2022, 11,3 milioni per il 2023, 11,4 milioni per il 2024, 11,6 milioni per il 2025, 11,7 milioni per il 2026, 11,9 milioni per il 2027, 12,1 milioni per il 2028 e 12,3 milioni annui a decorrere dal 2029⁸;
- nella riduzione, pari a 10,7 milioni di euro per il 2020, del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della L. 8 novembre 2000, n. 328.

⁸ Si ricorda che, oltre a tale Fondo, l'ordinamento prevede il Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni.

Articolo 4 ***(Personale di ANPAL Servizi Spa)***

Il presente articolo modifica la **disciplina sull'impiego di uno stanziamento già vigente**, pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, relativo ad **ulteriori spese di personale di ANPAL Servizi Spa**.

La norma vigente - ora oggetto di abrogazione - prevede che lo stanziamento summenzionato sia destinato a stabilizzare, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, il personale già dipendente dalla suddetta società in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.

La riformulazione operata dalla presente novella sopprime le suddette indicazioni, confermando la misura dello stanziamento, per la cui destinazione si fa ora riferimento ad ulteriori spese di personale della società in oggetto. La novella, inoltre, conferma la misura del contributo per il 2019 per il funzionamento della medesima società, misura pari, in base alla norma oggetto di novella, a 10 milioni di euro.

Si ricorda che il capitale di ANPAL Servizi Spa (originariamente denominata Italia Lavoro Spa⁹) è posseduto dall'ANPAL¹⁰ e che tale società opera come soggetto strumentale per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale.

⁹ Il cambio di denominazione è stato stabilito dall'articolo 1, comma 595, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

¹⁰ Si ricorda che l'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) è stata istituita dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, il quale ha definito un riordino della disciplina in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro.

Articolo 5
(Misure urgenti in materia di personale INPS)

Il **presente articolo incrementa**, nella misura di 1.003 unità, concernenti il personale di area C, **la dotazione organica dell'INPS**, in relazione a risorse finanziarie già stanziata da norme vigenti.

In particolare, l'incremento si basa su un'autorizzazione di spesa già vigente (relativa agli anni 2019 e seguenti), disposta dall'articolo 12, comma 6, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26¹¹ (comma oggetto di novella da parte del **presente articolo**); tale stanziamento concerne l'assunzione di personale da parte dell'INPS, al fine di garantire la piena attuazione amministrativa del medesimo D.L. n. 4, recante "disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".

Come risulta dalle relazioni illustrativa e tecnica (allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto), l'incremento suddetto della dotazione organica consente (unitamente ad altre assunzioni in corso di personale dell'area C) l'assunzione di 1.003 candidati idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale, area C, posizione economica C1 (la graduatoria del concorso è stata approvata l'11 giugno 2019).

Si ricorda che per le assunzioni a valere sulle risorse finanziarie summenzionate non trovano applicazione i termini dilatori, relativi al 2019, di cui all'articolo 1, comma 399, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (termini che impedirebbero una decorrenza anteriore al 15 novembre 2019).

¹¹ Gli importi di tale autorizzazione di spesa sono stati successivamente modificati da parte di altre norme.

Articolo 6

(Misure urgenti in favore dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)

Il presente articolo posticipa **dal 31 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019** il limite temporale per le possibili proroghe **delle convenzioni e dei contratti a tempo determinato, relativi ai lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità.**

Si ricorda che le proroghe in oggetto sono ammesse nelle more del completamento delle procedure di assunzione (a tempo indeterminato), disciplinate dall'articolo 1, commi da 446 a 449, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Le convenzioni summenzionate sono stipulate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia¹²), al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla "platea storica". I suddetti contratti a tempo determinato con lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità concernono alcuni enti pubblici nella Regione Calabria.

Resta fermo che le proroghe delle convenzioni e dei contratti a tempo determinato sono possibili a valere sulle risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni.

In base alla disciplina di cui ai citati commi da 446 a 449 dell'articolo 1 della L. n. 145 del 2018¹³ - disciplina posta con riferimento al triennio 2019-2021 -, le assunzioni a tempo indeterminato - che possono essere anche a tempo parziale - sono effettuate, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nonché delle risorse finanziarie ivi richiamate, mediante selezioni riservate, mediante prova di idoneità, per i profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo e mediante procedure concorsuali riservate (per titoli ed esami) per gli altri profili. Entrambe le tipologie di procedure sono organizzate (per figure professionali omogenee) dal Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), la quale si avvale dell'Associazione Formez PA.

Le assunzioni sono operate da parte delle pubbliche amministrazioni che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine e nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici di lavoratori socialmente utili o di lavoratori di pubblica utilità.

¹² Nella Regione Sardegna sussiste un regime specifico.

¹³ In merito a tali norme, cfr. altresì le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1 dell'11 gennaio 2019 e n. 15 del 1° agosto 2019.

Articolo 7 **(ISEE)**

L'articolo in esame **modifica** le norme recentemente introdotte dall'articolo 4-*sexies* del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto crescita) relative al **periodo di validità della DSU** e ai **riferimenti temporali dell'ISEE**, con la finalità di rendere più coerente il quadro normativo in materia anche rispetto alle scadenze della presentazione della dichiarazione dei redditi (fissata al 30 novembre dallo stesso decreto crescita).

Viene anche meglio precisata la norma del decreto crescita sopracitata che, genericamente, dava la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento il patrimonio e i redditi dell'anno precedente (invece del secondo anno precedente), qualora fosse conveniente per il nucleo familiare. Le **modalità estensive dell'ISEE** corrente che, dal 2020, permetteranno, se più favorevoli per il nucleo familiare, di aggiornare i dati sulla base dei redditi e patrimoni dell'anno precedente, dovranno essere infatti **definite da un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF**.

L'erogazione di molti degli interventi e servizi sociali è legata, nella misura o nel costo, alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ponderata attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), istituito dal D. Lgs. 109/1998 quale prova dei mezzi per l'accesso a prestazioni agevolate. L'ISEE, calcolato sulla base d'una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), vale annualmente per tutti i membri del nucleo familiare e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi. L'indicatore tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore per i nuclei con tre o più figli o dove sono presenti persone con disabilità o non autosufficienti (vedi [Tipologie di ISEE](#) sul sito Inps). L'indicatore fa riferimento al reddito dell'ultima dichiarazione, che a sua volta si riferisce all'anno precedente.

L'[ISEE](#) è stato revisionato dal D.P.C.M. 159/2013, ma la Riforma è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015, dopo l'emanazione del Decreto del 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE. Il nuovo ISEE ha introdotto criteri di valutazione del reddito e del patrimonio più puntuali, insieme a nuove modalità di raccolta dei dati utili per il calcolo dell'ISEE (i dati fiscali più importanti, quali il reddito complessivo e i dati relativi alle prestazioni ricevute dall'INPS sono compilati direttamente dall'Istituto tramite interrogazioni degli archivi propri e di quelli dell'Agenzia delle Entrate) e al rafforzamento dei controlli. Sul punto, si ricorda che la legge di stabilità 2015 ([legge 190/2014](#)), al comma 314, ha ampliato la sfera delle informazioni che gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare all'Anagrafe Tributaria, includendovi anche il valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari.

In presenza di variazioni del reddito superiori al 25% dovute ad eventi avversi (risoluzione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato; mancato rinnovo contratto di lavoro a tempo determinato o contratti di lavoro atipico; cessazione di attività per i lavoratori autonomi), la Riforma del 2013 ha introdotto l'ISEE corrente riferito ai redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia

intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa). L'articolo 28-*bis* del decreto legge 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha poi sottolineato la possibilità (già prevista precedentemente essendo ricompresa nella variazione della situazione lavorativa) di calcolare l'ISEE corrente anche in presenza di una variazione del reddito dovuta ad interruzione dell'erogazione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche. In questo caso, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE sono individuati con le modalità utilizzate nei casi riferiti alla situazione del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. Infine, la validità dell'ISEE corrente è stata fissata in sei mesi (rispetto ai due mesi precedenti). Solo nei casi in cui vi siano variazioni della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Il periodo di validità delle DSU e conseguentemente dell'ISEE è stato più volte modificato. La Riforma del 2013 aveva fissato la validità della DSU dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

Successivamente l'articolo 10, comma 4, del D. Lgs. 147/2017, istitutivo del Reddito di Inclusione, ha previsto che la DSU fosse valida dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In seguito, il decreto legge 4/2019, istitutivo del Reddito di Cittadinanza, ha prorogato al 31 dicembre 2019 il periodo di validità delle sole DSU presentate dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019 e ha stabilito che, a decorrere dal 1° settembre 2019, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto (termine dal quale l'Agenzia delle Entrate dispone dei redditi ricavati dalle dichiarazioni ai fini IRPEF dell'anno precedente; tali redditi, insieme a quelli erogati dall'INPS, non sono autocertificati dal cittadino ma immessi in automatico nella DSU). Per il 2019, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente (l'anno di riferimento è dunque il 2018).

Tale disciplina è stata successivamente modificata dall'articolo 4-*sexies* del decreto legge 34/2019 (il c.d. Decreto Crescita) che ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sia sostituito il comma 4 dell'articolo 10 del D.Lgs. 147/2017 stabilendo che la DSU ha validità dal momento della presentazione **fino al successivo 31 dicembre**. Inoltre in ciascun anno, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.

Poiché la sostituzione citata veniva disposta a decorrere dal 1° gennaio 2020, **restava in vigore**, fino a quella data, il citato comma 4 dell'articolo 10 del D.Lgs n. 147/2017, che prevedeva, per le DSU presentate a decorrere dal 1° settembre 2019, **una validità fino al 31 agosto** dell'anno successivo.

L'articolo in esame, diversamente, **intervenendo** sul citato **articolo 4-*sexies*** del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, **sostituisce immediatamente il comma 4** dell'articolo 10 del D. Lgs n. 147/2017, prevedendo quindi che la **nuova disciplina**

entri in vigore dal 1° gennaio 2020, ma lasciando privi di disciplina i casi in cui la presentazione della DSU avvenga a partire dal 1° settembre 2019.

Va valutata pertanto l'opportunità di integrare la disposizione in commento, chiarendo la disciplina da applicare ai soggetti che presentino la DSU nel periodo compreso fra il 1° settembre e l'entrata in vigore del decreto legge in esame (5 settembre 2019).

Infine, viene precisata la norma del Decreto crescita che, genericamente, dava la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento il patrimonio e i redditi dell'anno precedente, qualora fosse conveniente per il nucleo familiare. Le modalità estensive dell'ISEE corrente che, dal 2020, permetteranno, se più favorevoli per il nucleo familiare, di aggiornare i dati sulla base dei redditi e patrimoni dell'anno precedente, dovranno essere infatti definite da un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF.

Si rileva che non viene fissato un termine temporale per l'emanazione del decreto.

Sul tema della validità dell'**ISEE 2020**, dei **puntamenti agli anni reddito e patrimoni** si rinvia infine al comunicato INPS del 9 settembre 2019: [Chiarimenti per le DSU presentate da gennaio 2020](#).

Articolo 8 *(Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)*

L'articolo 8 dispone che il **Fondo per il diritto al lavoro dei disabili** possa essere **alimentato anche attraverso versamenti volontari** da parte di soggetti privati, a **titolo spontaneo e solidale**.

In particolare, l'articolo in esame – aggiungendo il comma 4-*bis* all'articolo 13 della L. 68/1999 – stabilisce che **le suddette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato** per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite da apposito decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato), da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in oggetto.

L'art. 13 della L. 68/1999 ha istituito il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, al fine di incentivare l'assunzione delle persone disabili.

In particolare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33 del [Regolamento UE n. 651/2014](#) sugli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità¹⁴, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo:

- nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di trentasei mesi, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 915/1978);
- nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di trentasei mesi, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle richiamate tabelle;
- nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 60 mesi, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

Per le suddette finalità, il comma 4 del richiamato articolo 13 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, attraverso cui, nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del medesimo Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee

¹⁴ Secondo cui gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino determinate condizioni.

guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili è stato emanato con D.M. 3 gennaio 2000, n. 91.

In merito alla dotazione del Fondo, si ricorda che la legge di stabilità per il 2015 (art. 1, co. 160-161, della L. 190/2014) ha disposto un incremento della dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Per il 2017, l'art. 55-*bis* del decreto-legge n. 50/2017 (L. n. 96/2017) ha disposto un incremento dello stanziamento di 58 milioni di euro. Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 520, L. 145/2018) ha disposto un ulteriore incremento di 10 milioni di euro per il 2019

Qui un [focus del Ministero sul funzionamento del Fondo in esame](#) e sulle ulteriori risorse ad esso attribuite per decreto (v. da ultimo [il decreto interministeriale MLPS - MEF del 7 maggio 2018](#)).

Articolo 9
***(Stanziamiento risorse per le aree di crisi complessa delle regioni
Sardegna e Sicilia)***

L'**articolo 9** assegna ulteriori risorse alle regioni **Sardegna e Sicilia** per la prosecuzione, per il 2019, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga riconosciuti ai lavoratori già occupati nelle **aree di crisi industriale complessa**.

Più nel dettaglio, il **comma 1** – integrando l'articolo 1, comma 282, della L. 145/2018 – attribuisce alla regione **Sardegna** la facoltà di destinare ulteriori risorse, **fino al limite di 3,5 milioni** di euro **entro l'anno 2019**, per la prosecuzione dei trattamenti in deroga (cassa integrazione guadagni straordinaria e mobilità) in favore dei suddetti lavoratori, a condizione che siano contestualmente applicate le misure di politica attiva stabilite dalla normativa vigente finalizzate alla rioccupazione dei lavoratori attraverso l'attuazione dei piani di recupero occupazionale previsti da specifiche disposizioni (artt. 44, c. 11-*bis*, del D.Lgs. 148/2015 e 53-*ter* del D.L. 50/2017 - vedi *infra*).

Sul punto, la **Relazione Tecnica** allegata al provvedimento conferma che la suddetta previsione normativa serve a prorogare gli ammortizzatori sociali per le aree di crisi complessa della regione Sardegna per il 2019, senza slittamento al 2020.

Per le medesime finalità e alle medesime condizioni, il **comma 2** – aggiungendo il comma 282-*bis* all'articolo 1 della L. 145/2018 - attribuisce alla regione **Sicilia** la facoltà di destinare risorse **fino al limite di 30 milioni** di euro **nel 2019**.

Come riportato nella **Relazione illustrativa** allegata al provvedimento in esame, l'incremento delle risorse finanziarie assegnate alla regione Sicilia è dovuto al fatto che nelle aree di crisi industriale complessa presenti nel territorio siciliano sono emerse ulteriori esigenze di tutela di particolari situazioni di crisi occupazionale, richiedenti il ricorso agli ammortizzatori sociali.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, c. 1, lett. *a*), del D.L. 185/2008¹⁵.

Sul punto, la **Relazione tecnica** allegata al provvedimento specifica che non vengono effettuati trasferimenti di risorse alle regioni Sardegna e Sicilia, ma solo assegnazioni sulla base delle necessità rappresentate di volta in volta dalle medesime regioni e conferma che non vi è pregiudizio alle attività programmate a seguito dell'utilizzo delle suddette risorse in quanto le stesse sono state già calcolate e gli interventi già inseriti tra quelli a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le relative disponibilità per l'esercizio finanziario 2019.

¹⁵ Il richiamato art. 18, c. 1, lett. *a*), del D.L. n. 185/2008 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Fondo sociale per occupazione e formazione**. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Attualmente, le risorse del richiamato Fondo sono destinate a specifici interventi di politica attiva del lavoro, o (nel caso di risorse non destinate a determinati interventi previsti dalla normativa) al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Aree di crisi industriale complessa

Riconoscimento

Per quanto attiene alle aree di crisi industriale complessa, la **L. 181/1989**, come modificata dal D.L. 83/2012 e dal D.L. 145/2013, ha delineato misure di sostegno consistenti nella predisposizione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) nelle aree, soggette a recessione economica e crisi occupazionale, dichiarate dal MISE di crisi complessa o non complessa. I PRRI promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.

In particolare, l'**art. 27 del D.L. 83/2012** prevede che, nei casi di situazioni di crisi industriali complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il MISE adotti progetti di riconversione e riqualificazione industriale e domanda al MISE il riconoscimento di situazioni di crisi industriale complessa, anche a seguito di istanza della regione interessata. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

Si prevede poi lo strumento degli accordi di programma per l'adozione dei progetti di riconversione e riqualificazione. Gli accordi disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Si demanda inoltre a un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la previsione delle condizioni e delle modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione (le c.d. aree di crisi industriale "non complessa").

Con decreto ministeriale 9 giugno 2015 sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi.

Trattamenti in deroga

L'**articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015** ha disposto la possibilità di concedere un ulteriore intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga (sulla base di specifici accordi stipulati in sede governativa), entro un limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per il 2016 e di 117 milioni di euro per il 2017. Il trattamento può essere concesso, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data dell'8 ottobre 2016. Per essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria

l'impresa ha l'obbligo di presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, con contestuale dichiarazione della impossibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni presenti nello stesso D.Lgs. 148/2015, né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Con specifico decreto interministeriale, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa in precedenza richiamato. È previsto, infine, il monitoraggio da parte dell'INPS.

Per la concessione, nelle aree interessate da crisi industriale complessa (come riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico), di interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, **l'articolo 1, comma 139, della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018)** ha consentito l'impiego, nel 2018, delle residue risorse finanziarie stanziata per i medesimi fini per il 2016 ed il 2017 dall'articolo 44, comma 11-*bis*, del D.Lgs. 148/2015, nonché dall'articolo 53-*ter* del D.L. 50/2017 (per quanto attiene alla mobilità in deroga). I trattamenti di integrazione salariale straordinaria possono essere concessi fino al limite di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento. Tali trattamenti sono subordinati: alla conclusione di un accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata; alla presentazione da parte dell'impresa (oltre che della dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria in base alla normativa vigente) di un piano di recupero occupazionale, che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori. Riguardo ai trattamenti di mobilità in esame, essi riguardano i lavoratori (operanti nelle suddette aree) titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. La corresponsione - ammessa fino ad un massimo di 12 mesi e senza soluzione di continuità con il trattamento precedente - è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale (da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali). L'impiego delle risorse finanziarie residue per il 2018 è ammesso nel rispetto del riparto tra le regioni già operato dai decreti all'uopo emanati.

Sul punto si ricorda che con il decreto interministeriale n. 1 del 12 dicembre 2016 sono state assegnate (per le competenze relative al 2016) alle regioni le risorse finanziarie (pari a 169.781.840 euro) per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 44, comma 11-*bis*, del D.Lgs. 148/2015, riconosciuta alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 185/2016 che ha introdotto il suddetto comma 11-*bis*. Per le medesime finalità, con il successivo decreto interministeriale n. 12 del 5 aprile 2017, sono state assegnate alle stesse regioni le risorse (pari a 117 milioni di euro) per le competenze relative al 2017.

Successivamente, **l'art. 1, c. 1136, lett. c), della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha disposto per il 2019:**

- l'utilizzo delle restanti risorse stanziata per la concessione, nelle aree di **crisi industriale complessa**, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, **al fine di completare i piani di recupero occupazionale** previsti;

- la **possibilità per le regioni Sardegna e Lazio di destinare ulteriori risorse**, fino, rispettivamente, al limite di 9 e 6 milioni di euro nel 2019, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel loro territorio. Si ricorda che per la Sardegna il suddetto stanziamento di 9 milioni di euro era stato introdotto per il 2018 dall'art. 1 del D.L. 44/2018.

Da ultimo, l'art. 1, c. 282, della richiamata L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha previsto **la facoltà di utilizzare, per il 2019, le restanti risorse finanziarie** stanziata per la concessione, nelle aree di **crisi industriale complessa**, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, nonché per le specifiche situazioni occupazionali della regione Sardegna, disponendo inoltre **lo stanziamento di ulteriori 117 milioni di euro**.

La ripartizione delle suddette risorse per il 2019, pari a 117 milioni di euro, è stata attuata con il [decreto interministeriale n. 16 del 29 aprile 2019](#).

Le aree di crisi industriale complessa riconosciute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 185/2016, comunicate dal Ministero dello sviluppo economico, sono le seguenti:

REGIONE	AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA	Data e atto di riconoscimento
1 Lazio	Rieti	D.M. 13/04/2011
2 Puglia	Taranto	D.L. 129/2012
3 Toscana	Piombino	<u>D.L. 43/2013</u>
4 Friuli Venezia Giulia	Trieste	D.L. 43/2013
5 Sicilia	Termini Imerese	AdP 22/07/2015
6 Sicilia	Gela	D.M. 20/05/2015
7 Molise	Isernia, Boiano, Campochiaro, Venafro	D.M. 07/08/2015
8 Toscana	Livorno	D.M. 07/08/2015
9 Marche-Abruzzo	Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno	D.M. 10/02/2016
10 Lazio	Frosinone	D.M. 12/09/2016
11 Sardegna	Portovesme	D.M. 13/09/2016
12 Liguria	Savona	D.M. 21/09/2016
13 Sardegna	Porto Torres	D.M. 07/10/2016
14 Umbria	Terni-Narni	D.M. 7/10/2016

Articolo 10

(Trattamenti di mobilità in deroga per l'area di crisi complessa di Isernia)

L'**articolo 10 estende**, a determinate condizioni, le disposizioni in merito alla concessione del **trattamento di mobilità in deroga** ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di **Isernia**.

In particolare, con riferimento alla suddetta area, il **comma 1** prevede che le disposizioni relative alla concessione di **un trattamento di mobilità in deroga, previste dall'articolo 53-ter del D.L. 50/2017**, si applicano anche ai lavoratori che **alla data del 31 dicembre 2016** risultino beneficiari di un **trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga**, oltre che, come già previsto, a quelli che risultino beneficiari di uno dei suddetti due trattamenti alla data del 1° gennaio 2017, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale (vedi *infra*).

La **Relazione illustrativa** allegata al provvedimento in esame specifica che tale disposizione riguarda i **40 lavoratori dell'ex stabilimento Ittierre di Isernia**, che hanno terminato il trattamento di mobilità in deroga nel periodo antecedente il 22 novembre 2017¹⁶.

La suddetta estensione **non opera nei confronti dei soggetti** che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, risultino **percettori del Reddito di cittadinanza** a seguito dell'accoglimento della relativa richiesta (di cui all'art. 5 del D.L. 4/2019).

Il **comma 2 dispone che ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per il 2019**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il medesimo anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Inoltre, si autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

¹⁶ Sul punto, si ricorda che l'art. 1, c. 142, della L. 205/2017 ha disposto la concessione della mobilità in deroga alle medesime condizioni, per una durata massima di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 per i lavoratori che abbiano cessato la mobilità (ordinaria o in deroga) nel semestre 1° gennaio 2018-30 giugno 2018. Successivamente, l'art. 25-ter del D.L. 119/2018 ha esteso la concessione della mobilità in deroga, sempre alle medesime condizioni e per 12 mesi, anche ai lavoratori che abbiano cessato la mobilità (ordinaria o in deroga) nei periodi dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018. Da ultimo, l'art. 41 del D.L. 34/2019 ha disposto che le suddette disposizioni si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019.

L'articolo 53-ter del D.L. 50/2017 ha riconosciuto alle regioni la possibilità di impiegare alcune risorse finanziarie (nei limiti della parte non utilizzata) per la corresponsione di trattamenti di mobilità in deroga; si tratta delle risorse finanziarie di cui all'art. 44, c. 11-*bis*, del D.Lgs. 148/2015 stanziato per interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga riconosciuti ai lavoratori già occupati nelle aree di crisi industriale complessa (sul punto si veda la scheda di lettura relativa all'art. 9).

I lavoratori interessati da tale possibilità sono quelli operanti in aree di crisi industriale complessa (riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico) e titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. L'eventuale impiego delle risorse al fine in oggetto comporta la corresponsione di un trattamento di mobilità in deroga senza soluzione di continuità rispetto al trattamento precedente (quindi, con effetto retroattivo qualora quest'ultimo sia già cessato) e per un massimo di 12 mesi.

La corresponsione è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale - da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ed è ammessa a prescindere dall'applicazione dei criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al D.M. 1° agosto 2014, n. 83473¹⁷.

¹⁷ Tale decreto ha disciplinato i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente. In particolare, si stabilisce che la CIG in deroga possa essere concessa ai lavoratori in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi dalla data di inizio del periodo di intervento della stessa CIG in deroga, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; crisi aziendali; ristrutturazione o riorganizzazione.

Articolo 11 **(Esonero contributo addizionale)**

L'**articolo 11** esonera, sussistendo determinate condizioni, **le imprese operanti nel settore della fabbricazione di elettrodomestici dal versamento del contributo addizionale** dovuto in caso di ricorso al trattamento di integrazione salariale.

Più nel dettaglio, il **comma 1** – con l'aggiunta del comma 1-*bis* all'articolo 5 del D.Lgs. 148/2015 – dispone che l'esonero dal contributo addizionale, riconosciuto nel limite di spesa di **10 milioni di euro per il 2019 e di 6,9 milioni di euro per il 2020**, opera a favore delle suddette imprese che:

- occupano **più di 4000 lavoratori**;
- hanno **unità produttive nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa** riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del D.L. 83/2012 (sul punto si veda la scheda di lettura riferita all'articolo 9);
- hanno **stipulato un contratto di solidarietà** (ai sensi dell'art. 21, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 148/2015 - vedi *infra*) finalizzato al mantenimento della produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali tramite la riduzione concordata dell'orario di lavoro, avviata nel 2019, per almeno 15 mesi.

Il richiamato articolo 5 del D.Lgs. 148/2015 ha disposto l'applicazione di un **contributo addizionale** a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale commisurato all'effettivo utilizzo del trattamento e non all'organico dell'impresa bensì connesso. Il contributo addizionale quindi sarà crescente in relazione ad un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale, in misura pari:

- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di CIGO o CIGS fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- al 12% della retribuzione globale oltre il limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- al 15% della retribuzione globale oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

L'esonero è **autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo** tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da stipulare **entro e non oltre sessanta giorni** dall'entrata in vigore della disposizione in esame, in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali; decorsi i suddetti sessanta giorni si intendono non più presenti i predetti impegni aziendali.

Viene inoltre specificato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può sottoscrivere l'accordo governativo (e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso al beneficio) se nel corso della

procedura di stipula dell'accordo medesimo emergano scostamenti, anche in via prospettica, dal predetto limite di spesa, al monitoraggio del quale provvede l'INPS, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS comunica i risultati del monitoraggio ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2** quantifica gli **oneri** derivanti dall'applicazione del suddetto esonero, in termini di minori entrate contributive, in complessivi **16,9 milioni** di euro, di cui **10 milioni** di euro per il **2019** e **6,9 milioni** di euro per il **2020**.

Ai fini dell'**individuazione della platea oggetto dell'agevolazione in esame**, la **Relazione tecnica** allegata al decreto legge, specifica che sono state considerate le autorizzazioni riportate nei decreti direttoriali n. 102688 del 14 febbraio 2019 e n. 102828 del 12 marzo 2019 relativi alla concessione del trattamento di CIGS dal 1 gennaio 2019 al 6 aprile 2020 a favore, rispettivamente, di Whirpool Italia e di Whirpool Emea. L'INPS ha fornito la stima del contributo addizionale in questione, distinta per decreto, calcolata sulla base della retribuzione media mensile differenziale di accredito, negli importi indicati nella tabella seguente, riportata nella Relazione tecnica:

(in milioni di euro)

	N° decreto		
	102828	102688	Totale
2019	10,0	0,8	10,8
2020	6,9	0,1	7,0

La Relazione tecnica specifica, altresì, che l'**onere** derivante dall'applicazione dell'articolo 11 è pari, complessivamente, a **16,9 milioni** di euro in quanto solo nel caso del **decreto n. 102828** l'impresa considerata (**Whirpool Emea**) ha un organico **superiore alle 4.000 unità**. Nel caso del decreto 102688, invece, il costo derivante dall'esonero sarebbe di 900.000 euro, ma l'impresa considerata (Whirpool Italia) ha circa 400 dipendenti e, quindi, non rientra nel campo di applicazione dell'articolo in esame.

A tali oneri **si provvede**:

- **quanto a 10 milioni di euro per il 2019** mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato derivanti da **sanzioni amministrative** irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (ai sensi dell'art. 148, c. 1, della L. 388/2000) che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, non sono ancora state riassegnate ai pertinenti programmi e che vengono, dunque, acquisite definitivamente al bilancio dello Stato, nel limite di 10 milioni di euro (comma 2, lett. a).

Riguardo alle suddette sanzioni amministrative¹⁸, si ricorda che il citato articolo 148 della legge n. 388/2000 dispone, al comma 1, che le relative entrate siano

¹⁸ Per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Antitrust, si ricorda, in via generale, che con la legge n. 287 del 1990 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*) è stata introdotta nell'ordinamento italiano una disciplina organica della concorrenza, nel solco dei principi stabiliti in sede europea dagli artt. 101 e 102 del TFUE. La legge individua le fattispecie anticoncorrenziali vietate,

destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. A tal fine è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (cap. 1650). Nel bilancio di previsione 2019-2021, le somme derivanti dalle suddette sanzioni, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori, iscritte sul cap. 3592/Entrata (Pg. 14), risultano pari a 33 milioni di euro per ciascun anno del triennio.

- **quanto a 6,9 milioni di euro per il 2020** mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla **gestione a stralcio separata** istituita, nell'ambito del **Fondo di rotazione in materia di formazione professionale**¹⁹, dall'articolo 5, comma 4-*bis*, del D.Lgs. n. 150/2015, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 2, lett. b).

Su tale gestione separata confluiscono, si ricorda, le somme derivanti dall'eventuale **disimpegno** conseguente alla verifica effettuata dall'ANPAL sui **residui passivi** a valere sul Fondo di rotazione medesimo, nel limite del **50% delle risorse disimpegnate**, per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

- **Ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto**, pari a 6,9 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 2, lett. c).

Si tratta del Fondo istituito dall'art. 6, comma 2, del D.L. 154/2008, finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato (cd. limiti di impegno), concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Al suo utilizzo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

Il comma 3 subordina l'efficacia della previsione dell'articolo in esame all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in base al quale la Commissione verifica la compatibilità o meno dei regimi di aiuti esistenti negli Stati membri con il mercato interno.

ossia *intese restrittive della libertà di concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni* aventi determinate caratteristiche, e provvede all'istituzione di un organo di tutela e di promozione dei meccanismi concorrenziali, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i cui compiti istituzionali e la cui natura sono stabiliti dall'art. 10 della legge stessa e alla quale sono attribuiti poteri sanzionatori in ordine ad ognuna delle fattispecie anticoncorrenziali individuate.

¹⁹ Introdotto dall'articolo 25 della L. 845/1978 per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti di formazione realizzati dalle regioni. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.L. 148/1993, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso D.L. 148/1993 (11 maggio 1993), le risorse derivanti dall'aumento (pari allo 0,30% delle retribuzioni) dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria affluiscono interamente al richiamato Fondo.

Sul punto, la **Relazione illustrativa** evidenzia che la misura in oggetto non può essere considerata come una forma di aiuto di Stato in quanto, inserendosi in un programma di sostegno al reddito in favore dei lavoratori inseriti in un contratto di solidarietà, ha una finalità sociale e non dà un vantaggio economico a singole imprese o a gruppi di imprese.

Contratto di solidarietà

Secondo il richiamato art. 21, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 148/2015, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata, tra l'altro, dalla sussistenza di un contratto di solidarietà.

Tale contratto viene stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. Si stabilisce, inoltre, che la riduzione media oraria non possa essere superiore al 60% dell'orario (giornaliero, settimanale o mensile) dei lavoratori interessati dal contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stato stipulato.

L'art. 5 dispone che il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà, nonché che la CIGS venga ridotta in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. È inoltre previsto l'obbligo, per gli accordi sindacali in precedenza richiamati, di specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, possa modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Infine, si stabilisce che le quote di accantonamento del T.F.R. relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro siano a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione della CIGS, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di una CIGS ulteriore concessa entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

Articolo 12 *(Potenziamento della struttura per le crisi di impresa)*

L'articolo 12 introduce norme funzionali al **potenziamento** della **struttura di cooperazione** tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro, appositamente istituita dall'art. 1, comma 852, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), per il **monitoraggio** delle **politiche** volte a **contrastare** il declino dell'apparato produttivo. A tale struttura è assegnato un contingente di personale, fino ad un massimo di 12 unità, dotato di specifiche e necessarie competenze ed esperienze nel settore della politica industriale, analisi e studio in materia di crisi di impresa.

Come ricorda la relazione illustrativa, si tratta della struttura di crisi preposta alla gestione dei "tavoli di crisi" istituiti o istituendi presso il Ministero dello sviluppo economico, attraverso l'acquisizione di risorse specializzate, da destinare, fino al 31 dicembre 2021, allo studio di idonee soluzioni per risolvere le problematiche sottese ai tavoli stessi.

Si rammenta in proposito che l'art. 1, comma 852, della legge n. 296/2006 ha previsto l'istituzione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un'apposita struttura, con forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, finalizzata a contrastare il declino dell'apparato produttivo, anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 270/1999, che versino in **crisi economico-finanziaria**.

Si tratta delle imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento²⁰, che abbiano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno. La citata disposizione del D. Lgs. n. 270/1999 ammette tali imprese all'amministrazione straordinaria, qualora esse abbiano anche un ulteriore requisito, ossia debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, sia del totale dell'attivo dello stato patrimoniale sia dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

Nel **decreto** del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del **18 dicembre 2007**, sono contenute disposizioni concernenti l'articolazione, la composizione e l'organizzazione di tale struttura, tra le quali la previsione di un protocollo d'intesa tra i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, che stabilisca forme di cooperazione interorganica fra i medesimi Ministeri e di collaborazione con le regioni.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale citato, la struttura in questione "cura la rilevazione e la gestione di situazioni di crisi di impresa e procede all'attivazione di iniziative e interventi per il relativo superamento, in coerenza agli indirizzi di politica

²⁰ Si ricorda in proposito che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito», nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati.

industriale e nel quadro delle politiche di reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori industriali colpiti da crisi”²¹.

Organo della struttura per le crisi di impresa è l'**Unità per la gestione delle vertenze delle imprese in crisi**, che svolge funzioni di salvaguardia e di consolidamento dei livelli occupazionali delle imprese, nonché di prevenzione di situazioni di crisi.

In dettaglio, il **comma 1** della norma in commento, con l'esplicita finalità del **potenziamento** delle attività di **prevenzione e soluzione delle crisi aziendali**, **assegna** alla suddetta struttura, **fino al 31 dicembre 2021**, in deroga alla dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico, un contingente di personale **fino ad un massimo di dodici funzionari** di area III del comparto funzioni centrali, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165²², dotati delle **necessarie competenze ed esperienze** in materia di **politica industriale, analisi e studio** in materia di **crisi di imprese**, in posizione di **fuori ruolo** o di **comando** o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della L. 15 maggio 1997, n. 127, con **trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione**.

A tale riguardo, si ricorda che il citato art. 17 della L. n. 127/1997 prevede, al comma 14, che nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando **entro quindici giorni dalla richiesta**.

Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in **180.000 euro** per l'anno **2019** e in **540.000 euro** per ciascuno degli anni **2020** e **2021**, si provvede:

- quanto a 180.000 euro per l'anno 2019²³, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che alla data dell'entrata in vigore del decreto non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite definitivamente al bilancio dello stato;

²¹ Ai sensi del **DPCM 19 giugno 2019**, la struttura sarà incardinata nella Direzione generale per la politica industriale l'innovazione e le piccole e medie imprese, che ha acquisito le funzioni di coordinamento della struttura per le crisi di impresa di cui al comma 852 art. 1 L. n. 296/2006, attualmente svolte dal Segretariato Generale (Divisione VI).

²² Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999.

²³ La relazione tecnica specifica che, entrando la disposizione in vigore solo nel terzo quadrimestre del 2019, per tale anno la spesa massima non potrebbe comunque superare i 180.000 euro.

In proposito, si ricorda che l'art. 148, comma 1, della L. n. 388/2000 dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, facendo salvo quanto disposto dal successivo comma 2. Il comma 2 specifica che le predette entrate possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo - per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 - con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti²⁴.

- quanto a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente definanziamento del **Fondo per il commercio equo e solidale**, istituito nello stato di previsione del MISE dall'articolo 1, comma 189, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, con una dotazione di 1 milione di euro annui dall'anno 2018.

La relazione tecnica, specificando i costi complessivi a carico dell'amministrazione di destinazione per le fasce economiche dei funzionari di Area III, ai sensi del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018, stima prudenzialmente il costo medio di un'unità di Area III in circa 45.000 euro annui, determinando, pertanto, il costo annuo complessivo per 12 funzionari in 540.000 euro.

²⁴ In attuazione di quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 nello stato di previsione del citato Ministero è stato istituito il capitolo n. 1650 "Fondo derivante da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori".

Articolo 13

(Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare crisi occupazionali nelle aree dove è prevista la chiusura delle centrali a carbone)

Il **comma 1 dell'articolo in esame** - mediante l'inserimento di un comma 6-*bis* all'articolo 19 del d.lgs. 30/2013 (*Norme di attuazione della direttiva 2009/29/CE, per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra*) - destina la quota annua dei proventi derivanti dalle aste CO₂, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, nella misura massima di 100 milioni per il 2020 di euro e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al **Fondo per la transizione energetica nel settore industriale** (di cui il comma 2, mediante novella all'articolo 27, comma 2, del d.lgs. 30/2013, prevede l'istituzione presso il MISE), per finanziare interventi di **decarbonizzazione** e di **efficientamento energetico** del settore industriale e, per una quota fino a un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al **Fondo per la riconversione occupazionale** nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, da istituire presso il MISE con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge dal Ministro dello sviluppo economico.

La definizione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone è demandata a un decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati.

Al riguardo si ricorda che il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 - come sostituito dall'art. 1, co. 492, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) - disciplina l'assegnazione della quota del 50% dei proventi derivanti dalle aste CO₂ per il rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti cosiddetti "nuovi entranti".

Esso prevede la riassegnazione del 50% dei proventi derivanti dalle suddette aste, attraverso i decreti di ripartizione previsti dal comma 3 del medesimo articolo 19, ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Tali proventi vengono destinati al rimborso, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 72 del 2010, dei crediti, previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del medesimo decreto, spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti", che a causa dell'esaurimento della riserva di quote "nuovi entranti" non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito di quote di anidride carbonica (CO₂) per il periodo 2008-2012.

La procedura di riassegnazione dei suddetti proventi è prevista fino al completo rimborso dei crediti.

Solo a seguito del completo rimborso di tali crediti, la quota del 50% verrà riassegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 25, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011.

Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In base ai commi 2 e 3 dell'art. 19, d.lgs. 30/2013, i proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi della direttiva 2009/29/CE, degli stati di previsione interessati. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si provvede, previa verifica dell'entità delle quote restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello sviluppo economico (co.3)

Il **comma 2**, novellando l'articolo 27, comma 2, del d.lgs. 30/2013, dispone l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del **Fondo per la transizione energetica nel settore industriale**, per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.

Il Fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, commi 3 e 6-*bis*, dello stesso d.lgs. 30/2013, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva UE 2003/87/CE come modificata dalla direttiva UE/2018/410.

A uno o più decreti adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è demandata la definizione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In base al [Rapporto sulle aste di quote europee di emissione annuale 2018](#) del 13 febbraio 2019, p. 42, al 31 dicembre 2018, in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione MEF – GSE, sono stati trasferiti alla Tesoreria dello Stato proventi e interessi per circa 2,3 miliardi di euro relativi alle EUA (*European Union Allowances*, quota di emissione valevole nell’ambito dell’EU ETS) per compensare 1 ton/CO2 equivalente e circa 27,9 milioni di euro relativi alle EUA A (*European Union Allowances Aviation*, quota di emissione valevole nell’ambito dell’EU ETS per compensare 1 ton/CO2 eq., utilizzabile esclusivamente da parte degli operatori del settore aereo). Le somme trasferite sono relative alle aste svoltesi tra il 2012 e il 2017.

Tabella 8: Proventi derivanti dalle aste di EUA trasferiti alla Tesoreria dello Stato al 31 dicembre 2018

Anno versamento	Anno svolgimento aste	Data Trasferimento	Risorse Trasferite
2014	2012-2013	20/05/2014	€ 464.676.135
2015	2014	20/05/2015	€ 363.774.485
2016	2015	16/05/2016	€ 527.735.134
2017	2016	15/05/2017	€ 406.503.473
2018	2017	15/05/2018	€ 544.368.893
Tot.			€ 2.307.058.120

Tabella 9: Proventi derivanti dalle aste di EUA A trasferiti alla Tesoreria dello Stato al 31 dicembre 2018

Anno versamento	Anno svolgimento aste	Data Trasferimento	Risorse Trasferite
2015	2014	20/05/2015	€ 5.248.736
2016	2015	16/05/2016	€ 14.440.838
2017	2016	15/05/2017	€ 3.973.320
2018	2017	15/05/2018	€ 4.211.404
Tot.			€ 27.874.298

Utilizzando le suddette previsioni di prezzo - previsione prezzo minimo (P95), previsione poll (scenario di riferimento) e previsione prezzo massimo (P5) - unite alla previsione dei volumi, stimati nel 2019 a circa 51,6 milioni di EUA, i proventi dell’Italia nel 2019 potrebbero attestarsi in un intervallo tra un minimo di almeno 540 milioni di euro ed un massimo di 1,8 miliardi d’euro. La stima di riferimento, calcolata a partire dalla mediana del Poll, è di circa € 1,2 miliardi d’euro.

Per quanto concerne le EUA A, secondo quanto emerge dal citato Rapporto, l’Italia collocherà nel 2019 un totale di 700 mila quote relative all’aviazione civile. I proventi derivanti dal collocamento delle quote destinate all’aviazione rappresentano solo una piccola parte dei proventi delle aste CO2 e i proventi derivanti dal collocamento delle EUA A nel 2019, dovrebbero attestarsi tra un minimo di circa 8 milioni di euro ad un massimo di 24 milioni di euro, con uno scenario di riferimento di circa 17 milioni di euro.

Articolo 14

(Disposizioni urgenti in materia di ILVA s.p.a.)

L'**articolo 14** interviene sulla disposizione (comma 6 dell'art. 2 del D.L. 1/2015) che **esclude la responsabilità penale e amministrativa** del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) **dell'ILVA** di Taranto in relazione alle **condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale**. In particolare, il decreto legge interviene sia in merito **all'ambito oggettivo** dell'esonero da responsabilità, con riguardo alle condotte scriminate, sia in merito **all'ambito temporale** dell'esimente da responsabilità penale e amministrativa che, per i soli acquirenti o affittuari (e per i soggetti da questi delegati), **viene prorogata** dal 6 settembre 2019 **alla scadenza delle singole prescrizioni del Piano ambientale** alle quali la condotta è riconducibile.

Prima di commentare le modifiche operate dall'articolo in esame, appare necessario ricostruire, seppur sinteticamente, la vicenda dello stabilimento ILVA di Taranto, in particolare con riferimento **all'attuazione del c.d. piano ambientale e all'esonero da responsabilità**.

• *La vicenda ILVA, il "piano ambientale" e le responsabilità per la sua attuazione*

L'emergenza ambientale nell'area dell'ILVA di Taranto è stata affrontata inizialmente con l'emanazione del D.L. 7 agosto 2012, n. 129, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione dell'area di Taranto e, per assicurarne l'attuazione, ha nominato un Commissario straordinario.

In precedenza, con decreto direttoriale del 15 marzo 2012 del Ministero dell'ambiente, era stato disposto d'ufficio l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (**AIA**), **rilasciata con decreto del 4 agosto 2011**, alle conclusioni delle migliori tecniche disponibili europee (**BAT - Best Available Techniques**) relative al settore siderurgico. Successivamente il Ministero dell'ambiente ha concluso il riesame dell'AIA (decreto prot. DVA/DEC/2012/0000547 del 26 ottobre 2012) per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte.

Con il successivo D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, l'ILVA è stata dichiarata stabilimento di interesse strategico nazionale e sono state dettate specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale e la commercializzazione dei prodotti.

Con il successivo decreto-legge n. 61/2013 sono state dettate disposizioni volte a disciplinare – in via generale (all'art. 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (all'art. 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'AIA.

In particolare è stata disciplinata una specifica procedura per addivenire all'approvazione di un "Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria".

Tale **piano ambientale** (adottato con il [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014) **ha previsto le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA** nonché, in attuazione

dell'art. 7 del D.L. 136/2013, la conclusione di tutti i procedimenti di riesame che discendono dall'AIA del 4 agosto 2011 e dall'AIA del 26 ottobre 2012.

Con il successivo decreto-legge n. 1/2015 è stata perseguita, in particolare, la finalità di estendere alle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, quali l'ILVA, la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (recata dal D.L. 347/2003). In attuazione di tali norme stati nominati i commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria²⁵.

A tali commissari, e ai soggetti da questi funzionalmente delegati, è stata riconosciuta una sorta di **immunità penale ed amministrativa per le condotte poste in essere in attuazione del c.d. piano ambientale**, in virtù della disposizione introdotta dall'art. 2, comma 6, del D.L. 1/2015.

Successivamente all'emanazione del D.L. 1/2015, con il decreto-legge n. 191/2015 sono state dettate disposizioni principalmente finalizzate alla **cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA**, nonché, tra l'altro, fissato al 30 giugno 2017 il termine ultimo per l'attuazione del "piano ambientale" (art. 1, comma 7). Tali disposizioni sono state modificate e integrate con il successivo D.L. 9 giugno 2016, n. 98.

Con tale decreto-legge, al fine di garantire la tutela ambientale nell'ambito del processo di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono state introdotte (mediante la modifica del comma 8 e l'inserimento dei nuovi commi da 8.1 a 8.3 dell'articolo 1 del D.L. 191/2015) disposizioni volte a porre in stretta correlazione la procedura di scelta del contraente con quella della realizzazione del "piano ambientale".

Inoltre, il comma 4 dell'articolo 1 ha consentito la **proroga di ulteriori 18 mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale** (lettera a) **ed esteso all'affittuario o all'acquirente**, nonché ai soggetti da questi delegati, **l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del medesimo Piano**, con il limite temporale delle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all'ulteriore termine di 18 mesi eventualmente concesso (lettera b). La decorrenza dei 18 mesi è stata poi fissata, dall'art. 6, comma 10-ter, del D.L. 244/2016, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del "piano ambientale".

In attuazione delle succitate disposizioni – e in seguito all'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2017 di aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria alla società AM InvestCo Italy s.r.l. e alla presentazione, da parte della medesima società, in data 5 luglio 2017, della domanda di AIA – è stato emanato il [D.P.C.M. 29 settembre 2017](#) (pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2017) di approvazione delle **modifiche al "piano ambientale"** di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014. Conseguentemente, il **termine di 18 mesi per l'attuazione del Piano** sarebbe venuto a scadenza il **30 marzo 2019**.

E' però successivamente intervenuto l'art. 6, comma 10-bis, lettera c), del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, che ha prorogato il termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale, collegandolo alla data di **scadenza dell'AIA**, cioè al **23 agosto 2023**.

²⁵ I commissari Piero Gnudi, Corrado Carrubba ed Enrico Laghi, nominati con il D.M. Sviluppo economico 21 gennaio 2015, hanno recentemente presentato le loro dimissioni, con decorrenza 1° giugno 2019. Secondo quanto riportato nel [comunicato web del Ministero dello sviluppo economico del 23 aprile 2019](#), il decreto di nomina dei nuovi Commissari (individuati nelle persone di Francesco Ardito, Antonio Cattaneo e Antonio Lupo) è già stato firmato.

Dunque, a fronte di una proroga per l'attuazione del Piano ambientale fino al 2023, l'art. 2, comma 6, del D.L. n. 1 del 2015 prevedeva invece che l'esimente dalla responsabilità penale e amministrativa per i dirigenti di ILVA operasse fino alla scadenza di 18 mesi dall'entrata in vigore del DPCM del 2017 (marzo 2019).

Interpellata sull'interpretazione di queste disposizioni dal Ministero dello Sviluppo economico, l'Avvocatura dello Stato, in un parere reso il 21 agosto 2018 (pubblicato sul sito del MISE e visibile al seguente indirizzo: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2038583-ilva-disclosure-il-parere-dell-avvocatura-dello-stato-e-il-provvedimento-di-conclusione-del-procedimento>), ha sostenuto che «l'esimente di cui all'art. 2, comma 6 cit. operi per tutto l'arco temporale in cui l'aggiudicatario sarà chiamato ad attuare le prescrizioni ambientali impartite dall'amministrazione», per cui «detto arco temporale risulterà quindi coincidente con la data di scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità (23 agosto 2023)».

E' quindi intervenuto l'art. 46 del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha limitato dal punto di vista oggettivo l'esonero da responsabilità alle attività di esecuzione del c.d. piano ambientale, escludendo l'impunità per la violazione delle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ha individuato nel 6 settembre 2019 il termine ultimo di applicazione dell'esonero da responsabilità.

Rispetto a questo quadro normativo, il decreto-legge in commento:

- specifica - modificando il primo periodo del comma 6 dell'art. 2 del DL n. 1 del 2015 - che l'esonero da **responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato** (ex d.lgs. n. 231 del 2001), riguarda le **condotte** connesse all'**attuazione del Piano ambientale** (e non più dell'A.I.A.). La modifica è volta a rendere omogeneo il riferimento alle condotte scriminate (che diventano quelle attuative del Piano) con l'equiparazione - operata dallo stesso primo periodo del comma 6 - dell'osservanza delle disposizioni del Piano ambientale stesso alla adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal d.lgs. 231 del 2001, che consentono di prevenire l'insorgere della responsabilità dell'ente conseguente alla commissione di un reato.

Il primo periodo dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015 (così come da ultimo modificata dall'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), equipara, **ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A.**, l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al DPCM 14 marzo 2014 — come successivamente modificato e integrato con il DPCM 29 settembre 2017 — alla adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dall'articolo 6 del d.lgs. 231 del 2001.

Al riguardo, si ricorda che l'adozione di un modello organizzativo conforme alle indicazioni contenute nell'art. 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (c.d. modello 231), da parte di una persona giuridica o di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, consente di prevenire l'insorgere della responsabilità dell'ente conseguente alla commissione di un reato.

- specifica che le condotte poste in essere in attuazione del predetto Piano ambientale, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possano dare luogo a **responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente** e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, non solo in quanto integrano esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale ma, altresì, in quanto costituiscono **adempimento dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale**.

La relazione illustrativa chiarisce che il riferimento all'adempimento del dovere vale a richiamare l'art. 51 del codice penale, a norma del quale «l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità...esclude la punibilità».

- mantiene il termine del 6 settembre 2019 per l'operatività dell'esimente relativamente alle condotte poste in essere dai soli commissari straordinari;
- prevede che l'esimente da responsabilità penale e amministrativa per acquirenti e affittuari (e per i soggetti da questi delegati) operi con riferimento alle condotte di esecuzione del piano «sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal piano stesso per ciascuna prescrizione». Dunque, per questi soggetti l'**esimente** viene **prorogata alla scadenza delle singole prescrizioni del Piano** alle quali la condotta è riconducibile. In ogni caso, si ricorda che il Piano deve essere portato a completa attuazione entro il 23 agosto 2023 (*si veda il box di ricostruzione della vicenda ILVA*);
- contempla la possibilità che l'esimente venga meno anticipatamente rispetto alla tempistica stabilita nel Piano ambientale, in presenza di «più brevi termini che l'affittuario o l'acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA». In sostanza, se l'affittuario e i commissari straordinari pattuiranno termini più brevi per l'adempimento alle singole prescrizioni imposte dal Piano, anche l'esimente verrà meno anticipatamente.

In merito si osserva che, diversamente dal Piano ambientale, che è stato approvato con DPCM e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, i termini più brevi di attuazione del Piano eventualmente concordati tra gestione commissariale e affittuario non godrebbero dello stesso regime di pubblicità.

- esplicita che l'**esonero da responsabilità penale e amministrativa**, nonché da responsabilità civile, **non copre le violazioni di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori**;

Si ricorda, infine, che il tema dell'esonero da responsabilità e della sua durata è stato oggetto di **recenti pronunce giurisprudenziali** e di un'**ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale**, richiamate anche dalla relazione illustrativa.

In particolare, nell'[ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, emessa in data 8 febbraio 2019](#) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto (pubblicata nella G.U. 1^a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 17 del 24 aprile 2019), ha sollevato **questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6 del D.L. 5 gennaio 2015**,

nella formulazione antecedente al decreto-legge n. 34 del 2019, nella parte in cui **prorogano alla scadenza dell'AIA** (ad oggi fissata al 23 agosto 2023) i termini per l'attuazione del Piano Ambientale e **escludono la responsabilità penale per le condotte attuative del Piano.**

Secondo il GIP, la fissazione della scadenza al 2023 e l'introduzione della scriminante supererebbero i paletti fissati dalla **Corte costituzionale** nella **sentenza n. 85/2013.**

Si ricorda che, in tale pronuncia, la Corte aveva affermato che «è considerata lecita la continuazione dell'attività produttiva di aziende sottoposte a sequestro, a condizione che vengano osservate [...] le regole che limitano, circoscrivono e indirizzano la prosecuzione dell'attività stessa» secondo un percorso di risanamento – delineato nella specie dalla nuova autorizzazione integrata ambientale – ispirato al bilanciamento tra tutti i beni e i diritti costituzionalmente protetti, tra cui il diritto alla salute, il diritto all'ambiente salubre e il diritto al lavoro. Il bilanciamento deve essere condotto senza consentire «l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona». L'**udienza pubblica della Corte costituzionale** è fissata per il prossimo **9 ottobre 2019** (rel. Cartabia).

Testo previgente	D.L. n. 101 del 2019
<p>D.L. 05/01/2015, n. 1</p> <p>Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.</p> <p>Art. 2. Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.</p>	
<p><i>(omissis)</i></p>	
<p>6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A.. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale di cui al periodo precedente, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale. La</p>	<p>6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione del Piano ambientale medesimo. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale di cui al periodo precedente, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento dei doveri imposti dal suddetto Piano ambientale,</p>

Testo previgente	D.L. n. 101 del 2019
<p>disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019.</p>	<p>nonché esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale. La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o l'acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.</p>

Articolo 15 **(Fondo salva opere)**

L'articolo 15 introduce diverse modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha istituito un Fondo salva opere per garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e tutelare i lavoratori, al fine di:

- consentire l'accesso alle risorse del Fondo salva opere anche ai fornitori nelle ipotesi di affidamenti da parte di contraente generale (lettera a);
- prevedere da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la surroga nei diritti dei beneficiari del Fondo, oltre che nei confronti dell'appaltatore o dell'affidatario del contraente generale, anche verso il contraente generale (lettera b);
- disciplinare la procedura per l'accesso a favore delle imprese beneficiarie alle risorse del Fondo salva opere, anche in pendenza di controversie giurisdizionali, contributive e fiscali (lettera c).

In primo luogo, con la **lettera a)**, che modifica il comma 1-bis, quarto periodo, dell'art. 47, viene specificato che le risorse del Fondo sono destinate, nel caso di affidamento a contraente generale, anche alla soddisfazione dei crediti dei subfornitori, subappaltatori, e subaffidatari, invece che dei soli affidatari di lavori. Il comma 1-bis dell'art. 47 del D.L. 34/2019 prevede un fondo denominato "Fondo salva-opere", istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori. Il quarto periodo del comma 1-bis, oggetto di modifica, stabilisce che le risorse del Fondo siano destinate, tra l'altro, alla soddisfazione, nei limiti della dotazione del Fondo e nella misura massima del 70 per cento, dei crediti insoddisfatti, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando tali soggetti sono assoggettati a procedura concorsuale.

Con la modifica in esame, l'ambito di applicazione della norma viene chiarito in modo più puntuale, al fine di evitare la possibile esclusione di taluni soggetti dalla procedura prevista.

Con la **lettera b)**, che modifica il comma 1-ter, quinto periodo, dell'art. 47, si stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è surrogato nei diritti dei beneficiari del Fondo, oltre che verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale, anche nei confronti del contraente generale.

La norma oggetto di modifica prevede la suddetta surroga del MIT nei diritti del sub-appaltatore, sub-affidatario o sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale nell'ambito della procedura concorsuale, senza contemplare specificatamente anche la figura del contraente generale.

Il comma 1-ter dell'art. 47 disciplina la procedura relativa ai crediti insoddisfatti maturati prima della procedura concorsuale, ponendo determinati oneri a carico dei sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori per la certificazione del credito. Nel quinto periodo del comma 1-ter, oggetto di modifica, si prevede che, a seguito del pagamento, il MIT è surrogato nei diritti del sub-appaltatore, sub-affidatario o sub-fornitore verso

l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale nell'ambito della procedura concorsuale.

Con la **lettera c)** sono inseriti cinque **nuovi periodi** al comma 1-ter dell'art. 47 che disciplinano la procedura per l'accesso a favore delle imprese beneficiarie delle risorse del Fondo salva opere, anche in pendenza di controversie giurisdizionali, contributive e fiscali.

Il comma 1-ter dell'art. 47, che disciplina la procedura relativa ai crediti insoddisfatti maturati prima della procedura concorsuale, prevede l'onere a carico dei sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori - al fine di ottenere da parte del Fondo il pagamento dei crediti insoddisfatti prima dell'apertura della procedura concorsuale - della trasmissione all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale della documentazione comprovante l'esistenza del credito ed il suo ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice, ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, provvede alla certificazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito. Tale certificazione è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed è inopponibile alla massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore delle imprese. A seguito del pagamento il Ministero è surrogato nei diritti del sub-appaltatore, sub-affidatario o sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale nell'ambito della procedura concorsuale. La disposizione peraltro specifica che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, il Ministero è preferito al subappaltatore, sub affidatario o sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata.

Controversie giurisdizionali (primo periodo)

Il primo periodo stabilisce che l'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non è ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Regolarità contributiva e fiscale (secondo-quinto periodo)

Il secondo periodo prevede che prima dell'erogazione delle risorse il MIT verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC); in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva opere e del credito certificato del richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Il combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del D.L. 69/2013 prevede che in caso di erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi

economici di qualunque genere da parte di amministrazioni pubbliche, per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di irregolarità contributiva del beneficiario delle erogazioni, si proceda alla trattenuta dell'importo corrispondente all'inadempienza evidenziata dal DURC, disponendo la compensazione dei debiti erariali fino alla loro concorrenza.

Il terzo periodo stabilisce che prima dell'erogazione delle risorse il MIT effettua la verifica fiscale sui versamenti notificati con cartelle di pagamento di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformità alle disposizioni del periodo precedente.

Secondo quanto previsto dall'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina la procedura per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, viene verificato, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non si procede al pagamento e si segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Con il quarto e quinto periodo si precisa che resta impregiudicata:

- la possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente;
- la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi.

Si ricorda che l'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici prevede che un operatore economico sia escluso dalla partecipazione ad una gara d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali e che costituiscono violazioni gravi in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del DURC. Tale disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.